

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA – DOMICILIO DEI SOCI

Art. 1) - È costituita una società per azioni con la denominazione

“LUXOTTICA GROUP S.P.A.”

Art. 2) - La Società ha sede in Milano.

Art. 3) - La Società ha per oggetto:

- a) la progettazione, il disegno, la produzione, l'assemblaggio, il confezionamento, la riparazione, la vendita e il commercio, sia in Italia che all'estero, sia all'ingrosso che al dettaglio, sia con marchi propri che su licenza di marchi di terzi, sia direttamente che indirettamente, di occhiali, lenti, articoli ottici di ogni tipo, montature e accessori per occhiali da vista, articoli tecnici e sportivi di ogni tipo, articoli per la persona, lo sport e il tempo libero, nonché ogni genere di ricambio ed accessorio, oltre a prodotti e macchinari nell'industria meccanica di precisione;
- b) la prestazione di servizi di ogni genere nel settore dell'occhialeria e della produzione e del commercio di occhiali, lenti e di tutti gli articoli di cui sopra, sia nei confronti delle imprese della filiera sia nei confronti dei consumatori finali, ivi compresi, se del caso mediante società partecipate appositamente autorizzate in conformità alla legge, tutti i servizi finanziari, assicurativi, ottici, paramedici e medici che siano funzionali e/o complementari rispetto alle altre attività dell'oggetto sociale;
- c) l'assunzione e la gestione di partecipazioni in altre società o enti, sia in Italia che all'estero, nei limiti e con le modalità previste dalla legge, nonché il finanziamento, il coordinamento tecnico finanziario e gestionale delle società o enti a cui partecipa, il tutto nell'ambito e in conformità alle linee strategiche e alle direttive di gruppo; in via esemplificativa la Società potrà quindi svolgere: il coordinamento delle strategie operative, dei programmi di investimento e dei piani di sviluppo; la gestione della politica finanziaria verso le Società del Gruppo; l'esercizio della attività di promozione e ricerca; l'impiego del patrimonio tecnologico, del nome e dei marchi a favore delle società partecipate e terze; l'amministrazione e la gestione del personale, sia agli effetti operativi che disciplinari; l'assunzione delle funzioni proprie di una società controllante, cui sia demandata l'unitarietà degli indirizzi e la operatività necessaria per la razionalizzazione della gestione, il contenimento dei costi e per la più efficace azione di conseguimento dell'oggetto sociale, in Italia e all'estero;
- d) l'esercizio di attività finanziarie non nei confronti del pubblico, nei limiti e con le modalità previste dalla legge, unitamente alle relative attività strumentali e connesse, ivi compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi, in via strumentale rispetto all'oggetto sociale, nonché la compravendita, la gestione e la valorizzazione di titoli pubblici e privati di ogni genere, il tutto con esclusione di attività finanziarie riservate;
- e) lo studio, l'ideazione, l'assunzione e la cessione in licenza, la registrazione, il deposito, la gestione, l'acquisto, e la cessione di ogni tipo di diritto relativo a beni immateriali in genere, brevetti per invenzione industriale e per modello ornamentale o di utilità, marchi e know-how;
- f) l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione, la locazione e la ge-

stione di beni immobili di qualsiasi natura, nonché la prestazione di ogni servizio inerente e connesso alla gestione immobiliare.

La Società potrà inoltre svolgere tutte le attività e le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

Art. 4) - La durata della società è fissata al 31 dicembre 2075.

Art. 5) - Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

TITOLO II

CAPITALE E AZIONI

Art. 6) - Il capitale sociale è di Euro 29.111.701,98 diviso in n. 485.195.033 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,06 ciascuna.

Le azioni non sono rappresentate da certificati azionari, ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c., né sono soggette al regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 83-bis T.U.F. Pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 7) - I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Art. 8) - Le azioni sono liberamente trasferibili.

Art. 9) - I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10) - L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

Ove imposto dalla legge, l'avviso di convocazione dev'essere inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché nell'Unione Europea, nel Regno Unito, in Svizzera o negli Stati Uniti d'America.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Art. 11) - Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati all'intervento mediante l'iscrizione nel libro dei soci.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Art. 12) - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Art. 13) - Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

Art. 14) - Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 15) - La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da minimo tre a massimo quindici consiglieri, i quali durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può

determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

Gli amministratori decadono e vengono sostituiti a norma di legge. Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis*, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c.

Art. 16) - Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente, nonché uno o più consiglieri delegati e un comitato esecutivo, determinandone funzioni e poteri, nei limiti previsti dalla legge.

Art. 17) - Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, nel Regno Unito, in Svizzera o negli Stati Uniti d'America, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 18) - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge.

In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

Art. 19) - Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

TITOLO V

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 20) - La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, le cui riunioni possono svolgersi per audio-conferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.

Art. 21) - La revisione legale dei conti è svolta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ai sensi di legge.

TITOLO VI

BILANCIO ED UTILI

Art. 22) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio.

Art. 23) - Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la società può distribuire acconti sui dividendi.

TITOLO VII

SCIoglimento

Art. 24) - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

Milano,